



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 98 a 108, relativi all’istituzione di un credito d’imposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo;

VISTO l’articolo 1, comma 108, della citata legge n. 208/2015, che stabilisce che, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, agli oneri derivanti dall’attribuzione del credito d’imposta si fa fronte, per 250 milioni di euro annui, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2020” e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 delle regioni in cui si applica l’incentivo;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l’articolo 65, paragrafo 11, del predetto regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede che un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito: *Regolamento di esenzione*);

VISTO il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L156 del 20 giugno 2017, che modifica il *Regolamento di esenzione*;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del predetto regolamento (UE) 2017/1084, che modifica l’articolo 2 “Definizioni” del *Regolamento di esenzione*, introducendo il punto 61 *bis*) recante la seguente definizione: «“delocalizzazione”: il trasferimento della stessa



attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»;

VISTO, altresì, l'articolo 1, paragrafo 10, lettera c), del medesimo regolamento (UE) 2017/1084, che, tra l'altro, inserisce nell'articolo 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" del *Regolamento di esenzione* il seguente paragrafo: «16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto»;

VISTA la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 approvata con decisione della Commissione C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016;

VISTO l'Accordo di partenariato con l'Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 del 23 giugno 2015 e modificato con le decisioni della stessa Commissione C(2015) 8450 del 24 novembre 2015 e C(2017) 8390 del 7 dicembre 2017 (di seguito: *PON*);

VISTO, in particolare, l'Asse III – Competitività PMI, Azione 3.1.1 – "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del *PON*;

VISTI i criteri di selezione delle operazioni del *PON*, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 novembre 2016, che ha designato, come struttura responsabile delle funzioni di Autorità di gestione del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020, il Dirigente pro-tempore della Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 24 marzo 2016 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge n. 208/2015, stabilisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione che le imprese che intendono fruire del credito d'imposta devono presentare alla medesima Agenzia, fissandone il termine iniziale di presentazione al 30 giugno 2016;



VISTA la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 3 agosto 2016, avente ad oggetto l'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015 – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 2016, con il quale, in fase di prima applicazione, sono assegnate al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, a valere sull'Asse III – Competitività PMI del *PON*, risorse pari a 163 milioni di euro, di cui 123 milioni di euro destinati alle regioni “meno sviluppate” e 40 milioni di euro destinati alle zone assistite delle regioni “in transizione”, e sono, altresì, indicate le condizioni per l'utilizzo delle predette risorse;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto 29 luglio 2016, che demanda ad un provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese la definizione delle modalità di presentazione della dichiarazione delle spese effettivamente sostenute e dell'eventuale ulteriore documentazione attestante l'effettiva coerenza del progetto di investimento con gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 gennaio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2017, che disciplina le modalità di valutazione della finanziabilità del credito d'imposta a valere su risorse del *PON*, di trasmissione del provvedimento di utilizzo delle medesime risorse nonché gli adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento e gli ulteriori obblighi per le imprese beneficiarie;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017, pubblicato nel portale www.ponic.gov.it, recante gli indirizzi operativi per gli interventi cofinanziati dal *PON* e le linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti del *PON*;

VISTO l'articolo 7-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015;

VISTO il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, come sostituito dal predetto articolo 7-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 243/2016, che stabilisce che alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99 dello stesso articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta;



VISTO il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal medesimo articolo 7-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 243/2016, che stabilisce, in particolare, che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese e di 10 milioni di euro per le medie imprese;

VISTO, infine, il comma 102 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, come sostituito dal più volte citato articolo 7-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 243/2016, che prevede che il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 13 aprile 2017, concernente le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 243/2016 alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015;

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 aprile 2017, di approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sopra richiamato;

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 29 dicembre 2017, recante modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta approvato con il predetto provvedimento del 14 aprile 2017;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2017, che prevede l'adeguamento delle condizioni per l'utilizzo delle risorse del *PON* di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016 alle disposizioni introdotte dall'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 243/2016;

CONSIDERATA, pertanto, l'esigenza di adeguare anche le disposizioni previste dal citato decreto direttoriale 4 gennaio 2017 alle norme introdotte dall'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 243/2016 e ai conseguenti provvedimenti attuativi adottati dall'Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni di cui al predetto decreto 9 agosto 2017;

DECRETA:

Art. 1. **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*legge n. 208/2015*": la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" relativamente ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1;



b) “*decreto-legge n. 243/2016*”: il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

c) “*PON*”: il Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR;

d) “*decreto 29 luglio 2016*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2016, recante l’assegnazione di risorse del *PON* alla misura *credito d’imposta*;

e) “*decreto 4 gennaio 2017*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 4 gennaio 2017;

f) “*decreto 9 agosto 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, recante modifiche al *decreto 29 luglio 2016*;

g) “*circolare 3 agosto 2016*”: la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/E del 3 agosto 2016;

h) “*circolare 13 aprile 2017*”: la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/E del 13 aprile 2017;

i) “*provvedimento 14 aprile 2017*”: il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017;

l) “*provvedimento 29 dicembre 2017*”: il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017;

m) “*Regolamento di esenzione*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

n) “*Regolamento n. 1303/2013*”: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

o) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

p) “*credito d’imposta*”: il credito d’imposta per gli investimenti delle piccole e medie imprese nelle *regioni meno sviluppate* e nelle *regioni in transizione* istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della *legge n. 208/2015* e successive modifiche e integrazioni;

q) “*regioni meno sviluppate*”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

r) “*regioni in transizione*”: le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;

s) “*PMI beneficiarie*”: le piccole e medie imprese, come definite all’allegato 1 del *Regolamento di esenzione*, che hanno già ricevuto l’autorizzazione alla fruizione del *credito d’imposta* da parte dell’Agenzia delle entrate; sono escluse dalle *PMI beneficiarie* le imprese aventi ad oggetto le attività economiche di cui alla sezione A della classificazione ATECO 2007;

t) “*ambiti di specializzazione intelligente*”: gli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016, elencati nell’allegato al *decreto 29 luglio 2016*;

u) “*comunicazione*”: la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta presentata dalle *PMI beneficiarie* utilizzando l’apposito modello di comunicazione predisposto



dall'Agenzia delle entrate e trasmessa dalla stessa Agenzia al *Ministero* a seguito dell'autorizzazione alla fruizione del *credito d'imposta*;

v) "*investimenti*": gli investimenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 99, della *legge n. 208/2015* facenti parte di un *progetto di investimento*;

z) "*progetto di investimento*": l'insieme degli *investimenti* aventi le caratteristiche di progetto di investimento iniziale così come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del *Regolamento di esenzione*;

aa) "*delocalizzazione*" il trasferimento, come definito dall'articolo 2, "Definizioni", del *Regolamento di esenzione*, modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1084, della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

Art. 2.

(*Finalità e ambito operativo*)

1. Il presente decreto disciplina la procedura di ammissione alle risorse del *PON* dei *progetti di investimento* delle *PMI beneficiarie* a seguito delle modifiche introdotte alla misura *credito d'imposta* dall'articolo 7-*quater* del *decreto-legge n. 243/2016*, dal *provvedimento 14 aprile 2017* e dal *provvedimento 29 dicembre 2017*.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai *progetti di investimento* che comprendono *investimenti* effettuati dalle *PMI beneficiarie* a decorrere dalla data del 1° marzo 2017. La data di effettuazione degli *investimenti* è determinata secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della *circolare 3 agosto 2016*.

3. I *progetti di investimento* che comprendono esclusivamente *investimenti* effettuati precedentemente al 1° marzo 2017 restano disciplinati da quanto disposto dal *decreto 4 gennaio 2017*, salvo quanto previsto:

a) dal comma 5 del presente articolo relativamente agli *investimenti* effettuati nella regione Sardegna;

b) dall'articolo 5 del presente decreto riguardo agli adempimenti delle *PMI beneficiarie*.

4. In caso le *PMI beneficiarie* abbiano presentato la *comunicazione* all'Agenzia delle entrate in data precedente all'emanazione del *provvedimento 14 aprile 2017*, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo invio da parte delle *PMI beneficiarie* all'Agenzia delle entrate della comunicazione rettificativa di cui al paragrafo 2.2 della *circolare 13 aprile 2017*.



5. A decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto della modifica apportata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, sono ammissibili al *PON* i *progetti di investimento* effettuati nell'intero territorio della regione Sardegna.

6. Ai *progetti di investimento* effettuati nell'intero territorio della regione Sardegna dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 si applicano le disposizioni di cui al *decreto 4 gennaio 2017*.

Art. 3.

(Valutazione di ammissibilità alle risorse del PON)

1. Ai fini della valutazione di ammissibilità al *PON*, i *progetti di investimento* sono sottoposti all'istruttoria del *Ministero* prevista dall'articolo 4 del *decreto 29 luglio 2016*. L'istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

- a) verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) valutazione dei *progetti di investimento* relativamente alle caratteristiche di innovatività e alla coerenza con gli *ambiti di specializzazione intelligente*.

2. La verifica di ammissibilità di cui al comma 1, lettera a), è volta a riscontrare che i *progetti di investimento*, secondo quanto dichiarato dall'impresa nella *comunicazione*, risultino:

- a) non ultimati al momento della presentazione della *comunicazione*. La sussistenza di tale requisito è accertata con riferimento a quanto indicato al campo 7 "Data fine investimento", sezione II, del quadro A della *comunicazione*;
- b) di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). La sussistenza di tale requisito è accertata con riferimento a quanto indicato al campo 1 "Investimento complessivo", sezione I, del quadro A della *comunicazione*;
- c) riguardanti tutte le attività economiche, a eccezione di quelle di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (agricoltura, silvicoltura e pesca);
- d) realizzati o da realizzare nelle *regioni meno sviluppate* e nelle zone assistite delle *regioni in transizione*.

3. Il *Ministero*, per i soli *progetti di investimento* per i quali le attività di verifica di ammissibilità di cui al comma 2 si sono concluse con esito positivo, svolge le attività di valutazione di cui al comma 1, lettera b), riscontrando che:

- a) il *progetto di investimento* sia in grado di implementare processi produttivi coerenti con gli *ambiti di specializzazione intelligente*. A tal fine sono esaminate:

1) le informazioni riportate nel campo "Codice attività", sezione I, del quadro B della *comunicazione*, in merito all'attività svolta dall'impresa beneficiaria nella struttura produttiva in cui si realizza il *progetto di investimento*, e nel campo "Tipologia Progetto", sezione II, quadro A della *comunicazione*;



2) la coerenza tra il *progetto di investimento* di cui al quadro A, sezione IV “Descrizione del progetto di investimento” della *comunicazione* e uno o più degli *ambiti di specializzazione intelligente*;

b) il *progetto di investimento* di cui al quadro A, sezione IV “Descrizione del progetto di investimento” della *comunicazione* sia caratterizzato, anche parzialmente, dalla presenza di immobilizzazioni rientranti tra gli *investimenti innovativi* elencati nell’allegato n. 1, coerentemente con quanto indicato nel quadro B, sezione III, righe da B24 a B28 della *comunicazione*.

Art. 4.

(Provvedimento di utilizzo delle risorse del PON)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del *decreto 29 luglio 2016* e con riferimento alle *PMI beneficiarie* per le quali l’attività istruttoria di cui all’articolo 3 si è conclusa con esito positivo, il *Ministero* procede all’adozione e alla trasmissione alla *PMI beneficiaria*, tramite posta elettronica certificata (PEC), del provvedimento di utilizzo delle risorse del *PON*, recante:

- a) l’importo, a valere sulle risorse del *PON*, del *credito d’imposta*;
- b) l’indicazione della struttura produttiva in cui è effettuato il *progetto di investimento*;
- c) gli obblighi della *PMI beneficiaria*, con particolare riferimento a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse *PON*;
- d) le condizioni che possono comportare il disimpegno totale o parziale delle risorse, ai sensi dell’articolo 7 del *decreto 29 luglio 2016*.

Art. 5.

(Adempimenti della PMI beneficiaria)

1. A seguito della realizzazione dei *progetti di investimento* oggetto del provvedimento di utilizzo di cui all’articolo 4, la *PMI beneficiaria* è tenuta a rendicontare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del *decreto 29 luglio 2016* e secondo le modalità e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, le spese di acquisizione delle immobilizzazioni materiali previste nella *comunicazione* ed effettivamente sostenute, utilizzando il modulo “Dichiarazione di spesa” di cui all’allegato n. 2.

2. Alla dichiarazione di spesa di cui al comma 1 la *PMI beneficiaria* deve allegare:

a) copia delle fatture di acquisto, i cui originali devono riportare il timbro ovvero la dicitura: “*Spesa di € _____ rendicontata, ai fini dell’utilizzo delle risorse del PON IC 2014-2020, a valere sul credito d’imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (art. 1, commi 98-108) e valorizzata ai fini della compensazione operata con modello F24 del ...*”. In alternativa, la predetta dicitura può essere riportata nelle causali dei pagamenti, purché sia indicato il riferimento al corrispondente titolo di spesa. Relativamente alle spese sostenute in data antecedente all’emanazione del presente decreto, la *PMI beneficiaria* che non possa apporre il timbro sull’originale delle fatture di acquisto o sulla causale dei pagamenti deve riportare l’elenco delle fatture di acquisto oggetto di agevolazione nella nota integrativa allegata al primo bilancio successivo all’emissione delle fatture stesse. Nel caso di acquisizione di beni in



locazione finanziaria, deve essere allegata la documentazione di spesa attestante l'effettivo pagamento dei canoni;

b) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario, SEPA Credit Transfer, RIBA ovvero assegno bancario non trasferibile e copia del relativo estratto conto;

c) dichiarazione liberatoria dei fornitori, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, attestante anche il requisito di novità dei beni come definito nella *circolare 3 agosto 2016*, paragrafo 3;

d) nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria, copia del relativo contratto;

e) copia del modello di pagamento unificato F24 relativo al *credito d'imposta* ammesso alle risorse *PON* e utilizzato in compensazione secondo le modalità previste dal paragrafo 6 della *circolare 3 agosto 2016*;

f) copia del registro dei beni ammortizzabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o documentazione equipollente (libro inventari, libro giornale ovvero registro IVA acquisti), dal quale si evinca l'annotazione delle immobilizzazioni materiali oggetto del *progetto di investimento* acquisite;

g) per le imprese non costituite in forma di società di capitali, copia delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre anni antecedenti all'avvio dell'investimento;

h) quadro riassuntivo dell'investimento, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, recante la descrizione:

1) dell'attività produttiva oggetto del *progetto di investimento* realizzato e delle motivazioni per cui il progetto è ascrivibile ad uno o più *ambiti di specializzazione intelligente*, secondo quanto indicato dalla *PMI beneficiaria* nella sezione III "Ambito attività" o nella sezione IV "Descrizione del progetto di investimento" del quadro A della *comunicazione*, con specifico riferimento ad uno dei sotto-ambiti di attività indicati nell'allegato al *decreto 29 luglio 2016*;

2) delle caratteristiche tecnico-produttive delle immobilizzazioni materiali acquisite, della funzionalità di ciascuna di esse rispetto al *progetto di investimento* realizzato e, laddove pertinente, delle motivazioni relative alla riconducibilità dei singoli beni alle tipologie di cui all'allegato n. 1 al presente decreto indicate nei righi da B24 a B28 del quadro B, sezione III della *comunicazione*;

i) per i soli *progetti di investimento* che comprendono *investimenti* effettuati prima del 1° marzo 2017, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante ovvero dal procuratore della *PMI beneficiaria*, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, relativa agli importi degli ammortamenti di beni strumentali ubicati presso la struttura produttiva oggetto del *progetto di investimento* agevolato, ascrivibili alle medesime categorie di beni di investimento acquisiti prima del 1° marzo 2017 in cui è articolato il *progetto di investimento* realizzato, che siano stati dedotti nel periodo d'imposta di acquisizione dei beni stessi.

3. La dichiarazione di spesa di cui al comma 1 deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale della *PMI beneficiaria*, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 24 del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo 7 marzo



2005, n. 82. Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale, deve essere allegata copia della procura e del documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

4. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inviata al *Ministero* da parte della *PMI beneficiaria*:

a) entro il 30 giugno successivo alla chiusura di ognuno degli esercizi in cui la *PMI beneficiaria* ha sostenuto le spese, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

b) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo reso disponibile dal *Ministero* nella sezione dedicata del sito internet www.mise.gov.it;

c) in un'unica soluzione per ciascun anno di realizzazione del *progetto di investimento*.

Art. 6.

(Verifiche per la conferma di utilizzo delle risorse PON)

1. Il *Ministero* esamina la documentazione di cui all'articolo 5, al fine di accertare:

a) la regolarità e completezza della documentazione prodotta;

b) la coerenza tra le immobilizzazioni materiali rendicontate e il *progetto di investimento* di cui alla *comunicazione*, con riferimento al carattere innovativo del predetto progetto ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del *decreto 29 luglio 2016*;

c) la riconducibilità del *progetto di investimento* realizzato agli *ambiti di specializzazione intelligente*.

2. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 diano esito negativo, ovvero negli altri casi previsti all'articolo 7 del *decreto 29 luglio 2016*, il *Ministero* provvede a disimpegnare, in tutto o in parte, le risorse *PON* a copertura del *credito d'imposta* autorizzato in fruizione dall'Agenzia delle entrate e a darne comunicazione alla stessa Agenzia e alla *PMI beneficiaria*.

Art. 7.

(Ulteriori obblighi delle PMI beneficiarie, controlli e ispezioni)

1. La *PMI beneficiaria* è tenuta altresì a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento dei controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*, anche ai sensi dell'articolo 125 del *Regolamento n. 1303/2013*, nonché da organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei *progetti di investimento* e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;

b) per le *PMI beneficiarie* che hanno realizzato il *progetto di investimento* nelle *regioni meno sviluppate*, non cedere né rilocalizzare l'attività produttiva fuori delle *regioni meno sviluppate* entro tre anni dall'ultima fruizione del *credito d'imposta*;

c) per le *PMI beneficiarie* che hanno realizzato il *progetto di investimento* nelle zone assistite delle *regioni in transizione*, non cedere né rilocalizzare l'attività produttiva fuori



dell'ambito territoriale di intervento del *PON* entro tre anni dall'ultima fruizione del *credito d'imposta*;

d) non apportare modifiche sostanziali all'*investimento* che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, per almeno tre anni dal completamento del *progetto di investimento*, così come previsto all'articolo 71, paragrafo 1, del *Regolamento n. 1303/2013*;

e) con riferimento alle sole *comunicazioni* presentate a decorrere dall'11 gennaio 2018, dichiarare di non aver effettuato una *delocalizzazione* verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'*investimento* iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la *comunicazione*, e di impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento del *progetto di investimento*;

f) con riferimento ai *progetti di investimento* consistenti in un cambiamento fondamentale del processo di produzione ovvero finalizzati alla diversificazione di uno stabilimento esistente, rispettare quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 7, del *Regolamento di esenzione*;

g) corrispondere alle richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei *progetti di investimento*;

h) conservare, ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 1, del *Regolamento n. 1303/2013*, la documentazione attestante le spese per immobilizzazioni materiali sostenute ai fini della fruizione del *credito d'imposta* nelle modalità previste all'articolo 6, comma 3, del *decreto 29 luglio 2016* e per almeno due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali di ciascun *progetto di investimento*;

i) rispettare quanto disposto in tema di cumulo delle agevolazioni dall'articolo 65, paragrafo 11, del *Regolamento n. 1303/2013*: i *progetti di investimento* finanziati con le risorse *PON* possono ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma;

l) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al *progetto di investimento*, ferme restando le norme contabili nazionali;

m) rispettare gli obblighi fissati, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'Allegato XII al *Regolamento n. 1303/2013*, in materia di responsabilità di informazione e comunicazione, adeguandosi alle linee guida adottate dal *Ministero* con il decreto direttoriale 6 marzo 2017, reperibili all'indirizzo http://www.ponic.gov.it/sites/PON/linee_guida_beneficiario/PONIC.

2. Il *Ministero*, ai sensi dell'articolo 6 del *decreto 29 luglio 2016*, può disporre, in ogni fase del procedimento, verifiche e controlli di natura documentale sull'avvenuta realizzazione e sull'ammissibilità di ciascun *progetto di investimento* finanziato con le risorse del *PON*, riservandosi la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche in loco su un campione di imprese agevolate, determinato anche sulla base delle risultanze dei predetti controlli documentali.



Art. 8.
(*Oneri informativi*)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 6 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le *PMI beneficiarie* ai fini dell'ammissione dei *progetti di investimento* alle risorse del *PON*, limitatamente a quelli oggetto di modifiche applicative rispetto alla precedente disciplina. Nell'apposita sezione del sito del *Ministero*, all'indirizzo <http://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese>, è pubblicato l'elenco aggiornato di tutti gli oneri informativi previsti dal *decreto 29 luglio 2016*, come modificato dal *decreto 9 agosto 2017*, e dal presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e della sua adozione è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino

Firmato Sappino